


# Commissioni per il paesaggio: caratteri, competenze e struttura

## QUADRO REGIONALE

*A cura della Direzione Legislazione Mercato Privato*



**L'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D.lgs. 42/2004) prevede che:

- “1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.*
- 2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.*
- 3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.”*

Di seguito l'analisi della normative regionali emanate in attuazione dell'art. 148.

REGIONE	Caratteri	Competenze	Composizione, funzionamento e durata
<b>Piemonte</b>  <i>L.R. 32/2008                      Adeguamento al                      D.lgs.42/2004 -                      art. 4</i>	I <b>comuni</b> o le loro forme associative <b>istituiscono la Commissione locale per il paesaggio</b> con competenze tecnico-scientifiche.	Le <b>Commissioni esprimono i pareri nell'ambito dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</b>	Ogni Commissione è composta da <b>almeno tre membri.</b>  I componenti <b>durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni.</b> Il mandato è <b>rinnovabile per una sola volta.</b>
<b>Liguria</b>  <i>L.R. 13/2014 Testo                      Unico sul                      paesaggio -                      art. 11</i>	I comuni per la gestione delle funzioni delegate <b>devono essere dotati della Commissione locale per il paesaggio</b> , anche in forma associata, costituente <b>organo consultivo di supporto tecnico-scientifico.</b>  I <b>comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti</b> sono obbligati ad istituire la Commissione in forma associata.	Le <b>Commissioni esprimono pareri obbligatori, congruamente motivati, in relazione ai procedimenti di competenza comunale</b> (autorizzazioni paesaggistiche, accertamenti compatibilità paesaggistica, ecc.).  I pareri devono contenere la <b>verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina del PTCP e, successivamente, del PTR e con il tipo di vincolo paesaggistico operante sull'immobile interessato, nonché contenere la valutazione dell'inserimento paesaggistico dell'intervento in progetto.</b>	Le Commissioni sono <b>composte da almeno tre e da non più di cinque membri</b> scelti dal Comune tra gli iscritti <b>all'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio.</b>  Le <b>deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti</b> e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.  Le Commissioni <b>durano in carica cinque anni</b> e comunque non oltre la scadenza dell'amministrazione che le ha nominate.

REGIONE	Caratteri	Competenze	Composizione, funzionamento e durata
<p><b>Lombardia</b></p> <p><i>L.R. 12/2005 Legge per il governo del territorio – Art. 81</i></p> <p><i>D.G.R. 6-8-2008 n. 8/7977</i></p>	<p>Ogni ente locale titolare di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, <b>istituisce una Commissione per il paesaggio</b> secondo i requisiti dettati dalla Giunta regionale.</p> <p>Gli enti locali possono istituire e disciplinare la Commissione in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei parchi o nei piani territoriali regionali d'area.</p> <p><b>I requisiti di autonomia e differenziazione rispetto alle competenze edilizie sono soddisfatti dai comuni con l'istituzione e la nomina della Commissione.</b></p>	<p><b>La Commissione si esprime obbligatoriamente:</b></p> <p>a) in merito al <b>rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni, compresa l'autorizzazione semplificata (Dpr 139/2010 ora Dpr 31/2017)</b> di competenza dell'ente presso il quale è istituita;</p> <p>b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei <b>progetti di recupero abitativo dei sottotetti</b>;</p> <p>c) in merito al giudizio di <b>impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale</b> (e cioè ai sensi dell'art. 35 del PPR "i progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici" in tutto il territorio regionale);</p> <p>d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.</p>	<p>La Commissione deve essere composta da un numero minimo di componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pari a 3 per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;</li> <li>- pari a 5 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.</li> </ul> <p><b>I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.</b></p>

REGIONE	Caratteri	Competenze	Composizione, funzionamento e durata
<b>Veneto</b>  <i>LR 11/2004</i> <b>Norme per il governo del territorio e il paesaggio – art. 45 nonies</b>	<p>I Comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la <b>Commissione locale per il paesaggio</b>.</p> <p>Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata.</p>	<p>La Commissione ha il compito di esprimere <b>pareri nell’ambito dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica</b>.</p>	<p>Ogni Commissione è composta da un <b>minimo di tre ad un massimo di cinque membri</b>.</p> <p>I comuni e gli altri enti delegati stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale.</p>
<b>Friuli Venezia-Giulia</b>  <i>L.R. 5/2007</i> <b>Legge urbanistica – art. 59</b>	<p>I <b>Comuni</b> titolari di funzioni riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, <b>istituiscono e disciplinano una Commissione per il paesaggio</b>.</p> <p>I Comuni possono istituire e disciplinare la Commissione in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.</p>	<p>La Commissione esprime <b>parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche</b>.</p> <p><b>Il parere della Commissione non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato (Dpr 31/2017).</b></p>	

REGIONE	Caratteri	Competenze	Composizione, funzionamento e durata
<b>Emilia Romagna</b>  <i>L.R. 24/2017                      Legge per il governo del territorio - art. 70</i>	<p>I Comuni e le loro Unioni hanno la <b>facoltà</b> di istituire per ambiti territoriali ottimali, <b>Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio</b> attraverso le forme associative.</p> <p>I Comuni che hanno conferito alle Unioni l'esercizio delle funzioni pianificatorie sono tenuti all'istituzione e gestione di un'unica Commissione.</p>		
<b>Marche</b>  <i>LR 34/2008 - Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148                      D.lgs. 42/2004</i>	<p>Le Commissioni locali per il paesaggio possono essere costituite dalle Province e dai Comuni cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche mediante forme associative e di cooperazione fra gli enti locali medesimi.</p>	<p>Le Commissioni esprimono <b>parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato</b> nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica.</p> <p>Le Commissioni verificano in particolare la <b>conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel decreto di vincolo, nel piano paesaggistico regionale e nel piano regolatore generale (PRG) ad esso adeguato.</b></p>	<p>Le Commissioni sono composte da <b>non meno di 3 soggetti.</b></p>

REGIONE	Caratteri	Competenze	Composizione, funzionamento e durata
<b>Toscana</b>  <i>L.R. 65/2014                      Legge per il governo del territorio - art. 153</i>	Per l'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, le province, le città metropolitana, gli enti parco e i comuni istituiscono, anche in forma associata, la <b>Commissione per il paesaggio</b> .	La Commissione esprime <b>parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica</b> .  Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato (D.P.R. 31/2017) il parere della Commissione non è obbligatorio.	La Commissione è composta da <b>tre membri</b> .  I membri della commissione <b>restano in carica per cinque anni</b> .
<b>Lazio</b>  <i>LR 8/2012                      Conferimento di funzioni amministrative in materia di paesaggio - art. 2</i>	I Comuni possono istituire la Commissione locale per il paesaggio.  Per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le funzioni della Commissione sono esercitate in forma associata.  L'istituzione della Commissione da parte del Comune soddisfa i requisiti (adeguatezza delle competenze tecnico- scientifiche e differenziazione fra funzioni paesaggistiche e urbanistico-edilizie - articolo 146, comma 6, del D.lgs.	La Commissione esprime il proprio parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori, nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici.	La Commissione è composta da <b>un minimo di tre a un massimo di cinque membri e dura in carica cinque anni</b> .  I suoi membri possono essere <b>confermati una sola volta</b> .

REGIONE	Caratteri	Competenze	Composizione, funzionamento e durata
	42/2004) necessari per esercitare la delega a rilasciare autorizzazioni paesaggistiche.		
<b>Umbria</b>  <i>LR 1/2015 legge per il governo del territorio – Art. 112</i>	I Comuni istituiscono la <b>Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio</b> , quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali.	I pareri riguardano esclusivamente per gli interventi che interessano: a) <b>le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e paesaggistico;</b> b) <b>le aree di particolare interesse naturalistico ambientale</b> , i siti della Rete Natura 2000, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche; c) <b>le aree contigue alle aree naturali protette;</b> d) <b>gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale.</b> Sono esclusi dal parere della commissione gli <b>interventi edilizi senza titolo abilitativo</b> di cui all'articolo 118 della LR 1/2015 non sottoposti a parere o autorizzazione ai sensi del D.lgs. 42/2004.	Il Comune, con il regolamento edilizio, definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione.

REGIONE	Caratteri	Competenze	Composizione, funzionamento e durata
		<p>La Commissione svolge le <b>funzioni consultive in materia ambientale e paesaggistica</b> ed esprime <b>parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi.</b></p> <p><b>I pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico e ambientale.</b></p> <p><b>I pareri della commissione, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro 30 gg dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento.</b></p>	
<p><b>Abruzzo</b></p> <p><i>DGR 1152/2008 - D.lgs. 42/2004 art. 146 comma 6 e art. 148.</i></p>	<p><b>I Comuni si avvalgono, ai fini dell'esercizio dell'attività valutative, delle Commissioni locali per il Paesaggio, qualora il Soprintendente non si sia espresso nei termini di legge.</b></p>	<p>Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, negli enti sub delegati, viene rilasciato dal tecnico responsabile del Settore competente in conformità al parere espresso dal Soprintendente o dalle Commissioni locali per il</p>	<p>Le Commissioni potranno essere individuate sia all'interno dell'Ente competente, sia in soggetti esterni tra i quali anche forme consorziate o convenzionate intercomunali.</p>

REGIONE	Caratteri	Competenze	Composizione, funzionamento e durata
<i>Definizione dei requisiti per le competenze paesaggistiche</i>	I <b>Comuni</b> istituiscono e disciplinano le Commissioni di cui <b>si avvarranno, per l'attività valutativa, dal momento in cui avranno recepito, negli strumenti urbanistici, il Piano Paesaggistico Regionale ed il parere del Sovrintendente sarà obbligatorio ma non vincolante, (art. 146 comma 5 D.lgs. 42/2004).</b>	Paesaggio.	La Regione ed il Ministero possono prevedere accordi sulle modalità di partecipazione del Ministero alle Commissioni da definire con successivo atto.  Il <b>numero minimo dei componenti: 3.</b>
<b>Puglia</b>  <i>LR 20/2009 Norme per la pianificazione paesaggistica - art. 8</i>	<b>Per esercitare le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, i comuni devono istituire la Commissione locale del paesaggio.</b>  La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni che abbiano istituito la Commissione e attribuisce la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.	La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel <b>termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti</b> in relazione ai <b>procedimenti di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, salvo in alcuni casi.</b>	La Commissione è composta da <b>almeno tre e non più di cinque membri.</b>  Il <b>responsabile del procedimento</b> partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e <b>prescinde dal parere in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di 20 giorni ivi previsto.</b>  La Commissione <b>dura in carica non oltre tre anni.</b>